

ACCERTAMENTO

Attenzione ai termini per il pagamento degli avvisi bonari

di Luca Mambrin

Nell'ambito dell'attività di accertamento dell'Agenzia sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti, qualora il contribuente non ha provveduto al pagamento delle imposte, l'Agenzia invia al contribuente una comunicazione di pagamento, prima di far scattare la cartella di pagamento, in via di controllo.

La comunicazione può anche **non contenere una richiesta di pagamento**, come ad esempio nel caso di:

- **riconoscimento di perdite di importo diverso** da quello indicato dal contribuente;
- **esistenza di uno o più crediti a favore del contribuente superiori a quelli dichiarati**, in relazione ai quali la verifica dell'effettiva spettanza del credito e la conseguente possibilità di utilizzo nelle successive dichiarazioni è subordinata alla richiesta di conferma all'Agenzia.

Le tipologie di comunicazioni che vengono inviate ai contribuenti sono diverse a seconda della tipologia di attività di controllo effettuata sulle dichiarazioni, in particolare:

- il **controllo automatico**;
- il **controllo formale**;
- la **liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata** (Tfr, arretrati, ecc.), per i quali, comunque, non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui il contribuente paghi entro 30 giorni.

Sembra **definitivamente chiarita** la questione più volte sollevata **sull'impugnabilità o meno** dinanzi alle Commissioni tributarie di queste comunicazioni.

La stessa Agenzia delle Entrate **con il comunicato stampa del 23 maggio 2012** ha confermato infatti la **propria adesione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità**, ribadito dalle sentenze a **Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.) n. 16293/2007 e n. 16428/2007**, **secondo cui è esclusa l'impugnabilità degli avvisi bonari** con i quali gli uffici invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni: **le comunicazioni non sono veri e propri atti impositivi e, quindi, non sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.**

Le comunicazioni emesse in seguito **del controllo automatico** ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 per le imposte sui redditi e art. 54 bis del D.P.R. 633/1972 evidenziano **la correttezza della dichiarazione** (comunicazione di **regolarità**) o **l'eventuale presenza di errori**.

(comunicazione di **irregolarità**). In quest'ultimo caso il contribuente, nella circostanza in cui ritenga **fondata la richiesta** dell'Agenzia, **dovrà pagare** le somme indicate con una **riduzione delle sanzioni entro termini precisi** oppure, nella circostanza in cui ritenga **parzialmente o del tutto infondata la pretesa**, dovrà segnalare all'Agenzia le ragioni per le quali ritiene il pagamento non dovuto (o dovuto solo parzialmente).

Generalmente le comunicazioni **vengono recapitate al contribuente presso il suo domicilio fiscale**; tuttavia il contribuente **che ha presentato la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) ha **la possibilità di scegliere** se ricevere la comunicazione di irregolarità:

- **presso il suo domicilio fiscale**, secondo la modalità ordinaria;
- **tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione**; tale opzione deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi **barrando nel frontespizio le relative caselle "Invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico"** contenute rispettivamente nella sezione relativa alla firma della dichiarazione e nella sezione relativa all'impegno alla presentazione telematica riservata all'intermediario. In questo caso, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso telematico**, gli intermediari hanno l'**obbligo di informare i propri clienti**.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente in dichiarazione **cambiano i termini** entro i quali **effettuare il pagamento** nel caso in cui la comunicazione di irregolarità dovesse evidenziare degli errori.

Il **pagamento** di quanto richiesto dall'Agenzia, unitamente **alla sanzione ridotta di 1/3 rispetto a quella ordinaria (10% invece del 30%)** deve essere effettuato entro **30 giorni dal ricevimento** della prima comunicazione o di quella definitiva (nei casi di rettifica della richiesta dell'ufficio) **nel caso in cui la comunicazione venga inviata direttamente al suo domicilio fiscale**, mentre, nel caso in cui il contribuente abbia **optato per la trasmissione dell'avviso all'intermediario** avrà più tempo per evitare l'iscrizione a ruolo ed effettuare il pagamento con la sanzione ridotta: **i 30 giorni per mettersi in regola decorrono, infatti, dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario**.